

STATUTO

EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINA FRANCA TA VIA
GIUSEPPE BATTAGLINI 9

Numero REA: TA - 102786

Codice fiscale: 01920630736

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"	Repertorio n. 2741	Raccolta n. 2013
STATUTO Cooperativa Sociale Eureka		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita ai sensi della legge 381/1991 articolo 1 comma		
1 lettera a) e b), con sede nel comune di Martina Franca la		
Società cooperativa denominata		
"EUREKA Società Cooperativa sociale"		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo		
amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e		
rappresentanze anche altrove.		
Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro soci e		
dagli atti sociali.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà		
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea		
straordinaria.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio		
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo		
scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla		
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,		

	soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti	
	socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale	
	delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e	
	mutualità, e si propone lo svolgimento di diverse attività	
	(agricole, industriali, commerciali e di servizio)	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate (così come indicate dall'art. 4 della L. 381/91	
	e successive modifiche ed integrazioni), nonché la gestione	
	di servizi socio-assistenziali, socio-riabilitativi,	
	educativo-culturali e di supporto alle persone in	
	difficoltà, collegati funzionalmente con le attività di	
	inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	

	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La principale area di intervento della cooperativa è	
	l'inserimento lavorativo delle persone a vario titolo	
	svantaggiate, aventi anche residue capacità lavorative	
	(invalidi fisici, psichici, sensoriali, ex degenti di	
	istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico,	
	tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in	
	situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi	
	alle misure alternative alla detenzione e ogni altra	
	categoria di svantaggio così come individuata	
	successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della	
	Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della	
	Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per	
	gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le	
	cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto	
	legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre	
	1947, n. 1577 e successive modificazioni in risposta anche	
	alle nuove forme emergenti di bisogni e povertà.	

	Ai sensi della legge 381/1991 articolo 1 comma 1 lettera b),	
	la cooperativa ha per oggetto l'inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati attraverso l'assunzione di lavori	
	utili al loro inserimento nel mondo del lavoro in modo da	
	prevenirne o ridurne l'emarginazione, la dipendenza	
	permanente, l'insicurezza lavorativa. A tal fine la	
	cooperativa svolge tutte le attività produttive nelle quali	
	i soggetti svantaggiati potranno essere impiegati secondo	
	quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della L.R. n. 21/93 e	
	successive modifiche.	
	Ai sensi della legge 381/1991 articolo 1 comma 1 lettera a),	
	la cooperativa affiancherà, alle attività di cui sopra,	
	tutti quei servizi che, in diverso modo, potranno concorrere	
	a favorire l'efficace raggiungimento dell'obiettivo di	
	inclusione sociale e lavorativa (che rimane di interesse	
	preminente), rimuovendo o riducendo gli ostacoli e le	
	situazioni di svantaggio, soprattutto di tipo sociale,	
	culturale, personale, familiare e ambientale, per una piena	
	e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei	
	soggetti svantaggiati.	
	Le attività previste ai punti a) e b) dell'art. 1 della	
	Legge n. 381/91 saranno coordinate per l'efficace	
	raggiungimento delle finalità riconosciute alle cooperative	
	sociali e saranno funzionalmente collegate, pur mantenendo	
	fra loro una gestione nettamente separata. L'organizzazione	

	amministrativa e la gestione contabile della cooperativa	
	sociale infatti consentirà la netta separazione fra le	
	gestioni relative alle attività esercitate, al fine di	
	applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla	
	vigente normativa.	
	Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue	
	un'azione di emancipazione per i soggetti svantaggiati	
	offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi	
	quegli "ostacoli di ordine economico e sociale che,	
	limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,	
	impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3	
	II comma Cost.) nell'adempimento di quei "doveri di	
	solidarietà politica, economica e sociale" che la	
	Costituzione impone a tutti.	
	1.Con riferimento alle attività indicate nella lettera b)	
	del primo comma dell'art. 1 della Legge 381/91, la	
	Cooperativa si propone, senza fini di lucro, di promuovere	
	l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali possibili per ciascuno	
	dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che,	
	versando in condizioni di svantaggio, resterebbero	
	altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con	
	grave violazione della loro dignità umana e sociale. La	
	cooperativa potrà realizzare il proprio oggetto sociale	
	attraverso lo svolgimento di qualunque attività anche	

	acquisendo commesse da Enti pubblici e privati, istituzioni,	
	persone fisiche e giuridiche, mediante apposite convenzioni,	
	appalti e contratti".	
	A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la	
	Cooperativa potrà quindi operare nei seguenti settori:	
	A) Pulizia, manutenzione ed opere edili	
	a.1) svolgere attività di pulizie civili e industriali di	
	condomini, negozi, uffici, automezzi, nonché di	
	preservazione igienica degli ambienti quali disinfestazioni	
	e derattizzazioni, per conto di Enti pubblici e privati;	
	a.2) svolgere attività di manutenzione civile quali per	
	esempio piccoli lavori di falegnameria, impiantistica	
	elettrica ed idraulica;	
	a.3) realizzare piccole opere edili quali per esempio lavori	
	di recinzione, pitturazione civile e industriale,	
	tinteggiatura, posa di pavimenti, etc.;	
	a.4) eseguire attività di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di giardini, ville o di qualunque altro	
	complesso e altre attività a ciò connesse quali per esempio	
	giardinaggio e floricoltura;	
	a.5) svolgere attività di custodia, portierato e vigilanza;	
	a.6) gestire servizi di lavanderia, stireria e tintoria;	
	B) Tutela ambiente	
	b.1) effettuare pulizia di spiagge, tratti costieri e	
	gestire centri e stazioni balneari;	

	b.2) eseguire lavori di tutela, conservazione, salvaguardia	
	e valorizzazione del patrimonio ambientale: boschivo,	
	faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico,	
	ecologico e paesaggistico (per es. ripulitura del	
	territorio, raccolta, catalogazione e riutilizzo dei	
	rifiuti, etc.);	
	C) Agricoltura	
	c.1) gestire aziende agricole o forestali, nonché	
	coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le	
	attività di trasformazione e commercializzazione connesse;	
	c.2) Gestire fattorie sociali e masserie didattiche;	
	D) Produzione e commercio:	
	d.1) produrre, acquistare e commercializzare prodotti e	
	manufatti propri e non (per es. oggettistica, prodotti	
	tipici e souvenir, abbigliamento uomo donna e bambino,	
	prodotti alimentari e gastronomici, pasticceria, bevande e	
	prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici e	
	fitoterapici), nonché aprire negozi e centri di vendita al	
	pubblico di tali prodotti e manufatti;	
	E) Artigianato:	
	e.1) istituire e gestire laboratori artigianali di vario	
	genere (per es. di rilegatura, arte grafica, tipografia,	
	batik e ceramica, falegnameria, bricolage, maglieria e	
	sartoria in genere, etc.);	
	F) Ristorazione	

	f.1) gestire servizi di ristorazione collettiva (per es.	
	mense), centri di preparazione e confezionamento pasti,	
	preparazione di alimenti vari, servizi generali di cucina;	
	f.2) gestire pubblici esercizi di ristorazione quali per	
	es.ristoranti, self service, fast food, bar e caffetterie,	
	etc.	
	G) Turismo	
	g.1) istituire e gestire, anche per conto di Enti pubblici e	
	privati, strutture turistiche e ricettive in genere (quali	
	per es.campeggi, ostelli, colonie estive e montane, case per	
	ferie, colonie) e ludico-ricreative, soprattutto con	
	finalità di turismo sociale;	
	g.2) gestire attività e servizi nel settore turistico, (per	
	es. trasporto sociale e turistico);	
	H) Cultura e sport	
	h.1) istituire e gestire circoli ricreativi, impianti e	
	strutture necessari per l'espletamento di attività culturali	
	(per es.cinema, viaggi), sociali e sportive (per es. parchi	
	gioco, aree verdi, piscine), favorire e sviluppare	
	iniziative sportive anche ricevendo contributi da Enti	
	pubblici e privati;	
	h.2) promuovere iniziative culturali quali incontri,	
	manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad	
	elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni	
	di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività	

	tutta;	
	h.3) gestire servizi museali e bibliotecari, gestire beni	
	artistici, storico-monumentali e architettonici, parchi	
	naturali e giardini;	
	h.4) ricercare, studiare, aggiornare e riordinare libri,	
	materiali e oggetti formando archivi e biblioteche ivi	
	compresa la gestione di archivi e biblioteche per conto di	
	Enti pubblici e privati;	
	h.5) organizzare convegni e mostre, feste pubbliche e	
	private, ricevimenti, concerti e manifestazioni promozionali;	
	I) Attività civiche:	
	i.1) promuovere la costituzione e la gestione di GAS (gruppi	
	di acquisto solidale) e di attività commerciali legate al	
	circuito del commercio equo e solidale e del consumo	
	critico;	
	i.2) organizzare e gestire attività che possano realizzare o	
	favorire un nuovo modello di sviluppo economico perseguendo	
	gli obiettivi dell'economia sostenibile (green-economy);	
	i.3) gestire il patrimonio confiscato alla criminalità	
	organizzata.	
	L) Attività varie	
	l.1) svolgere attività di facchinaggio;	
	l.2) gestire servizi di consegne e ritiri a domicilio,	
	disbrigo pratiche, trasporto e accompagnamento beni e	
	persone;	

	1.3) gestire cantieri, officine, lavaggi auto;	
	1.4) gestire per conto proprio o per conto terzi attività di	
	segreteria e gestione banca dati.	
	2. Con riferimento alle attività comprese nella lettera a)	
	del primo comma dell'art. 1 della Legge 381/91, la	
	cooperativa si propone di offrire, nell'interesse	
	mutualistico dei soci, servizi in campo sociale,	
	assistenziale, riabilitativo, educativo e formativo,	
	culturale e di supporto, volti a facilitare la vita attiva e	
	l'integrazione socio-lavorativa delle persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti	
	servizi, purchè/in quanto coerenti e funzionali alle	
	finalità di cui al precedente comma.	
	1) Servizi socio-assistenziali, finalizzati al recupero	
	sociale e al miglioramento della qualità della vita	
	attraverso tutte quelle attività atte al recupero delle	
	capacità di autonoma gestione degli atti quotidiani	
	necessari ad una vita dignitosa, al recupero delle capacità	
	relazionali e sociali, al soddisfacimento dei bisogni	
	primari della vita:	
	1.1 servizi di assistenza domiciliare e di teleassistenza;	
	1.2 gestione di strutture residenziali e semiresidenziali	
	quali per es. case famiglia, comunità alloggio, di strutture	
	di pronto intervento e servizi di accoglienza e/o emergenza	
	sociale (per es. dormitori, mense, etc) tesi a fornire	

	assistenza alle persone agendo sulle situazioni di disagio	
	e/o svantaggio ambientale e sociale;	
	2) Servizi socio-riabilitativi, finalizzati al recupero,	
	alla riabilitazione psico-fisica e alla socializzazione dei	
	soggetti svantaggiati, nonché al recupero delle autonomie e	
	all'acquisizione di abilità trasversali e di base ed alla	
	valorizzazione delle risorse e delle potenzialità di queste	
	persone quale prerequisito indispensabile per poter	
	successivamente avviare percorsi di inserimento lavorativo:	
	2.1 gestione di strutture residenziali e semiresidenziali	
	socio-educative e riabilitative;	
	2.2 organizzazione e gestione di laboratori creativi,	
	manuali e artigianali, informatici, artistici, sportivi, di	
	arte-terapia, di produzione sociale, etc;	
	3) Servizi educativo-culturali finalizzati al miglioramento	
	dell'integrazione sociale e alla promozione della	
	cittadinanza attiva, nonché dell'autoconsapevolezza	
	attraverso:	
	3.1 la gestione di luoghi di socialità quali centri e	
	circoli ricreativi e sportivi, di aggregazione e di	
	promozione culturale e territoriale;	
	3.2 valorizzazione del patrimonio culturale (per es.	
	gestione di musei e biblioteche) e ambientale;	
	3.3 organizzazione di attività di incontro e animazione	
	culturale, di attività ludico-ricreative, artistiche,	

	didattico-espressive;	
	3.4 servizi per il tempo libero e per il turismo (per es.	
	guide turistiche e vacanze o soggiorni sociali);	
	3.5 i servizi educativo-culturali potranno riguardare anche	
	l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di interventi	
	educativi, sociali e culturali rispondenti a bisogni	
	individuali e di specifiche categorie (per es. interventi	
	educativi multiculturali o multietnici) così da favorire	
	l'incontro tra singole persone e gruppi e far crescere la	
	loro capacità di partecipare attivamente alla vita sociale;	
	4) Servizi di supporto alla persona, finalizzati ad aiutare	
	i soggetti svantaggiati nel percorso di autonomia di vita e	
	nella soluzione di problemi sociali ed economici:	
	4.1 disbrigo di impegni quotidiani, quali per es. trasporto	
	e accompagnamento;	
	4.2 servizio Unità di Strada;	
	4.3 gestione di iniziative contro le varie forme di povertà	
	compresa l'attività del banco alimentare ed altre forme	
	affini di solidarietà come la ridistribuzione di abiti,	
	mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate;	
	4.4 sportelli di informazione/consulenza, per es. supporto	
	psicologico e sociale svolto in maniera singola o	
	interdisciplinare nei confronti di singoli e/o gruppi, a	
	sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo;	
	5) Servizi per il lavoro, finalizzati a migliorare	

	l'occupabilità delle persone svantaggiate ed aumentarne le	
	opportunità di lavoro attraverso l'acquisizione di	
	competenze specifiche per il lavoro, il potenziamento delle	
	abilità residue, lo sviluppo di quelle pratico-dinamiche e	
	sociali, il sostegno alla ricerca attiva del lavoro:	
	5.1 servizi alla formazione, quali per es. organizzazione di	
	corsi formativi propedeutici al lavoro;	
	5.2 servizi per il lavoro quali per es. selezione,	
	orientamento e bilancio di competenze, inserimento	
	lavorativo;	
	5.3 gestione di centri occupazionali e di strutture	
	semiresidenziali finalizzate all'inserimento lavorativo (per	
	es. il Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento	
	lavorativo - art. 88 bis R.R. 4/2007 e successive modifiche);	
	6) Formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento	
	professionale dei propri soci e di non soci mediante:	
	6.1 organizzazione di corsi organizzati da Regioni, Enti	
	pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo	
	scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed	
	i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa	
	e/o presso terzi;	
	6.2 ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie didattiche	
	e di animazione, anche con strumenti informatici e	
	multimediali, rivolte a favore di soggetti svantaggiati o	
	disadattati.	

	3. Collegamento funzionale tra le attività di tipo b) e le	
	attività di tipo a)	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo: le attività di gestione dei servizi	
	socio-assistenziali, socio-riabilitativi,	
	educativo-culturali e di supporto alle persone in difficoltà	
	così come quelle di gestione dei servizi per il lavoro e la	
	formazione, in base a quanto definito ai sensi dell'art. 1,	
	1° comma punto a) della Legge n.381/91, sono infatti	
	connesse con lo svolgimento delle attività di impresa	
	(agricole, industriali, commerciali o di servizi) definite	
	ai sensi dell'art. 1, 1° comma punto b) della stessa legge,	
	finalizzate all'integrazione sociale e lavorativa di	
	soggetti svantaggiati.	
	Le aree di intervento e le tipologie di svantaggio indicate	
	più sopra sono tali infatti da richiedere l'integrazione dei	
	servizi e delle attività, di cui all'art. 1 lett. "a" e "b"	
	della Legge n.381/91, affinché si possa agire sulla	
	globalità delle situazioni di svantaggio e conseguire in	
	maniera più efficace l'integrazione, la coesione sociale ed	
	il miglioramento della qualità della vita delle persone	
	destinatarie di detti interventi.	
	Le attività di tipo a) e di tipo b) sono per questo	
	funzionalmente collegate fra loro, sotto diversi aspetti:	
	1) le persone svantaggiate per le quali è previsto un	

	programma di inserimento lavorativo possono essere	
	fruitrici/destinatari delle attività di tipo a): in questo	
	caso le attività di tipo a) hanno lo scopo di supportare e	
	potenziare gli esiti delle attività lavorative di tipo b),	
	migliorando le situazioni di vita e creando condizioni	
	favorevoli all'inserimento lavorativo e alla permanenza nel	
	mondo del lavoro di detti soggetti, con conseguente	
	autonomia sociale ed economica, integrazione sociale e	
	miglioramento della qualità della vita.	
	Le attività di inserimento lavorativo potranno avere	
	maggiore e migliore successo se le persone svantaggiate	
	avranno la possibilità di:	
	- fruire di servizi e strutture di accoglienza residenziale	
	quale primo passo per un progetto di vita autonoma (1.	
	servizi socio-assistenziali: 1.1 assistenza domiciliare; 1.2	
	comunità alloggio, case famiglia, strutture di pronto	
	intervento ed emergenza sociale);	
	- recuperare indipendenza, acquisire abilità e competenze	
	trasversali e valorizzare quelle già possedute (2. servizi	
	socio-riabilitativi finalizzati alla riabilitazione	
	psico-fisica e alla socializzazione: 2.1 strutture	
	residenziali e semiresidenziali; 2.2 laboratori	
	socio-riabilitativi);	
	- contare su azioni di sostegno nel percorso di autonomia di	
	vita e nei programmi di inserimento lavorativo (4. servizi	

	per il supporto alla persona: 4.1 trasporto, accompagnamento	
	e disbrigo di pratiche; 4.3 iniziative contro la povertà;	
	4.4 supporto psicologico e sociale).	
	In particolar modo le attività di tipo a) indicate ai punti	
	5 (cinque) e 6 (sei) sono intrinsecamente collegate a tutte	
	le attività di tipo b):	
	- partecipare ad interventi ed iniziative per migliorare	
	l'occupabilità ed aumentare le opportunità di lavoro (5.	
	servizi e strutture per il lavoro: 5.1 formazione; 5.2	
	servizi per il lavoro; 5.3 centri occupazionali);	
	- elevare la qualità delle prestazioni lavorative (6.	
	servizi per la formazione professionale: 6.1 corsi di	
	formazione, qualifica e aggiornamento professionale; 6.2	
	ricerca e sperimentazione di metodologie e tecnologie	
	innovative per la formazione).	
	2) Le persone svantaggiate potranno svolgere il proprio	
	lavoro (attività di tipo b) all'interno delle strutture e	
	dei servizi previsti dalle attività di tipo a): in questo	
	caso l'attività lavorativa sarà funzionale e di supporto	
	alla ordinaria attività delle strutture e servizi di tipo a):	
	- le attività di pulizia (a.1), manutenzione civile e	
	industriale (a.2), piccole opere edili (a.3), manutenzione	
	del verde (a.4), custodia e portierato (a.5), lavanderia e	
	stireria (a.6), e gestione mensa (f.1) potranno essere	
	svolte in tutte le strutture ed i servizi	

	socio-assistenziali (1.1 assistenza domiciliare), (1.2	
	comunità alloggio, case famiglia, strutture di pronto	
	intervento ed emergenza sociale), socio-riabilitativi (2.1	
	comunità alloggio e centri diurni; 2.2 laboratori	
	socio-riabilitativi), educativo-culturali (3.1 luoghi	
	sportivi e di socialità; 3.2 gestione musei e biblioteche),	
	di supporto alla persona (4.3 banco alimentare ed altre	
	iniziative contro la povertà;), per il lavoro (5.3 centri	
	occupazionali) e la formazione (6.1 corsi di formazione,	
	qualifica e aggiornamento professionale);	
	- il disbrigo pratiche e l'accompagnamento di beni e persone	
	e l'attività di segreteria e gestione banche dati potranno	
	essere attivate in tutti i servizi ricompresi nelle attività	
	di tipo a): attività socio-assistenziali (1.1 assistenza	
	domiciliare; 1.2 comunità alloggio, case famiglia, strutture	
	di pronto intervento ed emergenza sociale),	
	socio-riabilitativi (2.1 strutture residenziali e	
	semiresidenziali; 2.2 laboratori socio-riabilitativi),	
	educativo-culturali (3.1 luoghi sportivi e di socialità; 3.2	
	gestione musei e biblioteche; 3.4 servizi per il tempo	
	libero ed il turismo; 3.5 interventi e iniziative sociali e	
	culturali), di supporto alla persona (4.1 disbrigo pratiche	
	e accompagnamento; 4.4 sportelli di informazione e	
	consulenza), servizi per il lavoro (5.1 corsi di formazione;	
	5.2 servizi di inserimento lavorativo; 5.3 centri	

	occupazionali) e per la formazione professionale (6.1	
	formazione professionale).	
	3. Infine, le attività lavorative di tipo b) possono	
	concorrere e sovrapporsi alla realizzazione delle attività	
	di tipo a) in termini funzionali, integrativi e di supporto:	
	- le attività di tipo ambientale quali la pulizia di	
	spiagge, tratti costieri e gestione centri e stazioni	
	balneari (b.1) e la tutela, conservazione, salvaguardia e	
	valorizzazione del patrimonio ambientale (b.2) sono	
	strettamente connesse alle attività di tipo a) quali i	
	servizi educativo-culturali (3.2 valorizzazione del	
	patrimonio culturale e ambientale; 3.3 attività di	
	animazione territoriale; 3.4 servizi per il tempo libero ed	
	il turismo; 3.5 interventi educativo-culturali);	
	- le attività agricole quali la gestione di aziende agricole	
	o forestali, le coltivazioni ortofrutticole e/o	
	florovivaistiche così come le attività di trasformazione e	
	commercializzazione connesse (c.1) possono fornire prodotti	
	per le mense delle strutture socio-assistenziali e	
	socio-riabilitative e per i servizi di supporto alla persona	
	(4.3 banco alimentare, distribuzione pasti alle persone in	
	difficoltà).	
	Le fattorie sociali e le masserie didattiche (c.2) possono	
	essere luogo riabilitativo e di socializzazione (2.2	
	laboratori manuali, come per esempio l'ortoterapia) e	

	soprattutto luogo in cui svolgere servizi	
	educativo-culturali (3.2 valorizzazione del patrimonio	
	ambientale; 3.5 interventi educativi, sociali e culturali);	
	inoltre possono essere spazi adeguati per la formazione,	
	accogliendo tirocini e stage (6.1 formazione, addestramento,	
	qualificazione e aggiornamento professionale);	
	- le attività produttive e commerciali di vario genere (d.1)	
	possono costituire un adeguato collegamento con le attività	
	riabilitative (2.2 laboratori creativi, artistici, manuali	
	ed artigianali di vario tipo) dando un orientamento di senso	
	ad esse e possono accogliere le persone in formazione (6.1	
	formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento	
	professionale);	
	- le attività artigianali, ovvero i laboratori di produzione	
	artigianale (e.1) possono anch'esse essere collegate alle	
	attività socio-riabilitative (2.2 laboratori creativi,	
	artistici, manuali ed artigianali di vario tipo) ed	
	educativo-culturali (3.3 organizzazione di attività di	
	incontro e animazione culturale, organizzazione di attività	
	artistiche e didattico-espressive): sarà possibile ospitare	
	e/o organizzare laboratori creativi ed artigianali a favore	
	delle persone inserite nei centri diurni riabilitativi ma	
	anche a favore della cittadinanza tutta (per es. scuole,	
	turisti, etc); le attività artigianali inoltre possono anche	
	accogliere persone in formazione (6.1 formazione,	

	addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale);	
	- le attività ristorative quali mense (f.1) ed esercizi	
	pubblici di ristorazione (f.2) potranno essere poste al	
	servizio delle strutture assistenziali e riabilitative, come	
	già detto, ma anche integrarsi con i servizi	
	educativo-culturali (3.1 luoghi di socialità quali per es.	
	circoli ricreativi e centri di promozione; 3.2 musei e	
	biblioteche; 3.3 organizzazione di eventi e manifestazioni;	
	3.4 servizi per il tempo libero) offrendo la possibilità di	
	catering e/o la gestione di bar, caffetterie, punti di	
	ristoro, etc. Anche in questo caso le attività produttive	
	possono accogliere persone in formazione per tirocini e/o	
	stage (6.1 formazione, addestramento, qualificazione e	
	aggiornamento professionale);	
	- le attività legate al turismo quali la gestione di	
	strutture ricettive (g.1) e di attività e servizi nel	
	settore turistico (g.2) ben si completano e integrano con i	
	servizi educativo-culturali (3.2 valorizzazione del	
	patrimonio culturale e ambientale; 3.4 servizi per il tempo	
	libero e per il turismo come per es. guide turistiche e	
	vacanze o soggiorni sociali) e con i servizi di supporto	
	alla persona (4.1 autonomia di vita, disbrigo di impegni	
	quotidiani, trasporto e accompagnamento), connotandosi come	
	turismo sociale (per es. rivolto a minori, anziani, persone	
	con disabilità di vario genere); queste attività, oltre che	

	essere occasioni di lavoro per le persone svantaggiate	
	possono anche accogliere persone in formazione (6.1	
	formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento	
	professionale);	
	- le attività sportive e culturali quali la gestione di	
	circoli ricreativi, impianti e strutture per attività	
	culturali, sociali e sportive e la promozione e sviluppo di	
	iniziative sportive (h.1), così come la promozione di	
	iniziative culturali come per es. spettacoli, gite ed	
	escursioni (h.2), feste e concerti (h.5), nonché la gestione	
	di servizi e strutture culturali (h.3) può integrare e	
	supportare i servizi socio-riabilitativi (2.2 organizzazione	
	e gestione di laboratori creativi, manuali e artigianali,	
	informatici, artistici, sportivi, di arte-terapia) e quelli	
	educativo-culturali (3.1 gestione di centri e circoli	
	ricreativi, sportivi e culturali, 3.2 valorizzazione del	
	patrimonio culturale e ambientale, 3.3 organizzazione di	
	attività di incontro e animazione culturale, organizzazione	
	di attività ludico, artistiche, didattico-espressive, 3.4	
	servizi per il tempo libero e per il turismo come per es.	
	guide turistiche e vacanze o soggiorni sociali, 3.5	
	interventi educativi, sociali, culturali e di promozione	
	della multiculturalità); le persone svantaggiate potranno	
	non solo essere occupate in queste attività, ma potranno	
	anche essere accolte per lo svolgimento di attività	

	formative come per es. stage, tirocini, work experience,	
	etc. (6.1 formazione, addestramento, qualificazione e	
	aggiornamento professionale);	
	- le attività "civiche" quali la costituzione e gestione di	
	GAS (i.1) e la gestione del patrimonio confiscato alla	
	criminalità organizzata(i.3), si integrano con le attività	
	socio assistenziali (1.2 gestione strutture residenziali e	
	semiresidenziali), socio-riabilitative (2.1 gestione	
	strutture residenziali e semiresidenziali) ed	
	educativo-culturali (3.1 gestione di centri e circoli	
	ricreativi, sportivi e culturali, 3.2 valorizzazione del	
	patrimonio ambientale, 3.3 organizzazione di attività di	
	incontro e animazione culturale, organizzazione di attività	
	ludico, artistiche, didattico-espressive, 3.4 servizi per il	
	tempo libero e per il turismo); la promozione di nuovi	
	modelli di sviluppo economico (i.2) andranno ad integrare le	
	attività di tipo educativo-culturale (3.5 interventi	
	educativi, sociali, culturali e di promozione della	
	sostenibilità ambientale).	
	Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie	
	finalità, la Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque	
	altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate	
	con lo scopo di fornire servizi socio assistenziali,	
	educativi, riabilitativi e culturali e creare occasioni di	
	lavoro per i soci svantaggiati, nonché compiere tutti gli	

	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e,	
	comunque, sia indirettamente sia direttamente attinenti ai	
	medesimi, nonché fra l'altro per la sola indicazione	
	esemplificativa:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad associazioni nazionali	
	di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, ad	
	Enti ed Organismi economici consortili e fidejussori, a	
	cooperative e società dirette a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui	
	la Cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;	
	- accettare donazioni, contributi e finanziamenti da Enti	
	pubblici e privati, da Enti territoriali, da associazioni,	
	etc.;	
	- ricevere in eredità o legato beni immobili e mobili,	
	oggetti di arredamento, denaro o sovvenzioni di qualsiasi	
	genere;	

	- istruire pratiche per richiedere contributi e	
	finanziamenti anche in conto capitale e ad interesse	
	agevolato presso Enti pubblici e privati, Enti locali e	
	territoriali, etc.	
	La società potrà acquisire dai soci finanziamenti destinati	
	ad uno specifico affare a titolo oneroso o gratuito, con o	
	senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.	
	Per la gestione e/o la creazione dei suddetti servizi, la	
	Cooperativa potrà organizzarsi in Impresa che persegue solo	
	ed esclusivamente scopi sociali ed educativi a mezzo	
	utilizzo delle risorse naturali, fisiche e morali di propri	
	soci e/o dei terzi che, a qualsiasi titolo (utenti,	
	volontari, etc.), partecipino nelle diverse forme alla	
	gestione delle sopramenzionate attività.	
	La gestione dei servizi potrà effettuarsi anche in	
	applicazione di contratti, convenzioni e/o simili stipulati	
	con Amministrazioni pubbliche. La Cooperativa potrà	
	partecipare a pubblici appalti, licitazioni e/o simili.	
	La Cooperativa potrà inoltre esercitare tutte quelle	
	attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è prescritta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	

	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che per capacità,	
	professionalità, impegno e mestiere, possono contribuire al	
	miglioramento delle attività della Cooperativa;	
	- tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che	
	abbiano maturato o che intendano maturare una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della	
	cooperativa o nell'attività da questa svolta e che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori	

	della cooperativa ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali; nello specifico:	
	a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18°	
	anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri	
	attinenti all'attività sociale, assistenziale, riabilitativa	
	ed educativa (tipo A) che siano in possesso dei seguenti	
	requisiti: - preparazione teorica e pratica atta alle	
	mansioni da svolgere;	
	b) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18°	
	anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri	
	attinenti all'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti: - preparazione	
	teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e	
	soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei	
	soggetti svantaggiati;	
	- gli svantaggiati, di cui all'art. 4 della Legge 8.11.91 n.	
	381 e successive modifiche, i loro genitori che esercitano	
	la patria potestà, gli emarginati, gli anziani che	
	contribuiscano nell'ambito delle attività previste nel	
	precedente art. 4 ad organizzare e a promuovere iniziative	
	per il raggiungimento degli scopi sociali; le persone	
	svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori	
	della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa;	

	- persone giuridiche, associazioni, società ed enti privati	
	e pubblici dotati di personalità giuridica che	
	contribuiscono in qualche maniera al raggiungimento degli	
	scopi anzidetti.	
	I soci cooperatori ordinari sono persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori (anche soggetti svantaggiati	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo), che prestano	
	attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in	
	materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori	
	tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	

	lavorativa o professionale.	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo	
	di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo	
	dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici	
	obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro,	
	anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà	
	c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	

	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1) nel rispetto del limite massimo di legge e del	
	principio di parità del trattamento, la durata del periodo	
	di inserimento del socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci	
	lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può	
	essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche	
	in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi	

	di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla	
	categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee	
	ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	
	bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. I	
	soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso	
	di almeno tre mesi. II recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	scadere del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	

	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il	
	consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo	
	7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il	
	consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	

	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende	
	essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	

	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla	
	elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	
	Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali	
	regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare	
	agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti	
	riferentisi alla gestione sociale;	
	d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle	
	assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste	
	dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del Consiglio di amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato	

	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta degli Amministratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto	
	verso la cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o	
	presentarla personalmente all'Organo amministrativo.	

	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata	
	decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far	
	data dalla comunicazione di recesso.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal	
	regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	

	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere	
	deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia	
	visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia	
	subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o	
	per giustificato motivo soggettivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata	
	a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	

	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita	
	riserva indisponibile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	

	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di €. 25 (venticinque) ciascuna.	

	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori	
	da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei	
	termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la	
	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel	
	libro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla	
	società ed agli altri soci della medesima. La società può	
	acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori	
	nel limite degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni	
	non può eccedere il valore nominale delle medesime	
	maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale	
	derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	

	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci	
	cooperatori, spetta 1 voto.	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di	
	ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano	
	la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	

	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle azioni a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Patrimonio)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né	

	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie	
	azioni cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Art. 22 Ristorno	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle	
	leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di	
	quote ovvero di azioni di cui agli artt. 17 e ss.vi	
	sottoscritte e versate.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori	
	proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali,	

	in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui	
	all'art. 3	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	

	31.01.92 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni	
	proprie cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla	
	lettera f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	d) il Revisore contabile	
	Art. 25 (Assemblee)	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	

	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai	
	soci sovventori;	
	3) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del	
	presente statuto;	
	4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;	
	5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al	
	controllo contabile;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al	
	controllo contabile;	
	7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le	

	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice	
	civile;	
	8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 22 del presente statuto;	
	9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data	
	della richiesta.	

	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi	
	poteri.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentanti la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il	
	numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di	
	voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto	
	diversamente dalla legge o dal presente statuto.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione,	
	quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese	
	col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti,	
	eccettuato che per la nomina delle cariche sociali per la	
	quale è sufficiente la maggioranza relativa.	
	Art. 28 (Elezione cariche sociali)	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno a	
	cinque consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza	
	relativa di voti.	
	L'amministrazione della cooperativa non può essere affidata	
	a soggetti non soci	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli	
	amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo	
	dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di	
	tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di	
	amministratore.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società e potranno quindi compiere tutti gli	
	atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	

	amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo	
	statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli	
	amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	

	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa l'organo	
	amministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da soci	
	lavoratori e comunque amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori	
	così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e	

	due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il	
	Presidente.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	o da una società di revisione ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del codice civile.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	

	sovventori, eventualmente rivalutati	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai	
	soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	In caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e	
	la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e	
	per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la	
	Cooperazione.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	

	1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi	
	forma.	
	2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale	
	eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4,	
	lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società per azioni.	
	Firmato: Anna Rita Annicchiarico - Francesca Biscozzi	
	Notaio, vi è il sigillo.	

57 di 57